

**Vista** la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

**Vista** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e in particolare l'articolo 11 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) per ogni parco o riserva naturale regionale;

**Visti** gli articoli 12 e 13 della legge regionale 42/1996 che disciplinano i contenuti del PCS dei parchi e delle riserve naturali regionali, finalizzati a garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e delle risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali, di favorire il ripristino e la riqualificazione, di predisporre norme e modelli di gestione;

**Visto** l'articolo 14 della medesima legge ai sensi del quale il PCS ha valore, tra gli altri, di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

**Visto** l'articolo 17 della legge citata ai sensi del quale l'organo gestore dell'area protetta adotta il PCS e le relative varianti e, decorsi i termini di deposito per osservazioni, il PCS viene approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996;

**Vista** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente recepita dall'Italia con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, il quale, nella Parte Seconda, definisce i principi inerenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza di piani, programmi e progetti al fine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e la salvaguardia della biodiversità nonché rispettosa della capacità rigenerativa delle risorse ed in particolare degli ecosistemi;

**Visto**, in particolare, l'articolo 6 del Decreto Legislativo 152/2006 che, al comma 1, precisa che la VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e, al comma 2, stabilisce quali sono i piani da sottoporre a valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) e a verifica di assoggettabilità a VAS, disciplinata dal successivo articolo 12;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 152/2006, i Piani sono soggetti a VAS se:

a) ricadono nel settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06;

b) si ritiene necessaria la valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/1997;

**Preso atto** che sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 152/2006, i Piani che:

a) soddisfano i requisiti del precedente paragrafo ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori al piano;

b) non soddisfano i requisiti del precedente paragrafo ma definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

**Atteso che** i Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali, qualora non costituiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06, ricadono nel campo di applicazione del comma 3 bis dell'articolo 6 del D.Lgs 152/2006 che consente di valutare con screening di VAS ai sensi dell'articolo 12, di volta in volta, gli impatti significativi del piano;

**Preso atto** che le dodici riserve naturali regionali occupano complessivi 8698 ettari che corrispondono all'1,1 per cento della superficie del territorio regionale;

**Atteso che** qualora le nove Riserve naturali regionali ancora prive dei Piani di conservazione e sviluppo possano essere considerate piccole aree a livello locale in rapporto al territorio comunale trova applicazione il comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs 152/2006 che consente di valutare con screening di VAS, di volta in volta, gli impatti significativi del piano;

**Considerata** la necessità di individuare, ai fini dell'adozione dei PCS di parchi e riserve naturali regionali, l'autorità competente nonché la struttura di supporto tecnico alla medesima, l'autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la legge regionale 5 dicembre 2008, n.16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare l'articolo 4 che disciplina la valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale e dispone, per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 e limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, che si intende per:

a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della legge regionale 16/2008 ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;

c) autorità competente: la Giunta comunale;

**Atteso che** il Servizio valutazione impatto ambientale, con proprie note del 16 e del 28 febbraio 2012, ha ritenuto che in riferimento al PCS di una Riserva naturale regionale ricadente in un unico Comune il ruolo di autorità competente possa essere individuato nella Giunta Comunale e ciò in analogia con gli strumenti di pianificazione urbanistica di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16/2008;

**Ritenuto che** qualora il PCS abbia un ambito di applicazione che interessi il territorio di più comuni può essere individuata la Giunta regionale quale autorità competente in materia di VAS e ciò in considerazione del fatto che lo stesso è soggetto ad approvazione da parte della Regione;

**Atteso che** il proponente è l'Ente o l'organo gestore del parco o della riserva naturale regionale che ha la responsabilità nel procedimento di redazione del PCS al quale spetta altresì la predisposizione della dichiarazione di sintesi;

**Preso atto** che l'autorità procedente, ai sensi dell'articolo 5, lettera q), del D.Lgs 152/2006, è la pubblica amministrazione che elabora il piano ovvero, nel caso si tratti di un soggetto diverso, la pubblica amministrazione che lo adotta o approva e, in carenza di specifiche disposizioni tale ruolo può essere attribuito sia all'Ente o organo gestore del parco o della Riserva naturale (ente che elabora o adotta il piano) sia alla Regione (ente che lo approva);

**Ritenuto** di individuare l'autorità procedente nell'Ente o organo gestore del parco o della Riserva naturale;

**Ritenuto** di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006, per le funzioni istituzionali e le competenze acquisite, il Servizio gestione risorse idriche nonché il Servizio Valutazione impatto ambientale qualora l'autorità competente sia la Giunta comunale, della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, il Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali, l'ARPA e le Province competenti per territorio;

**Ritenuto** che ulteriori soggetti competenti in ragione delle peculiarità ambientali analizzate possano essere individuati dal rapporto preliminare ambientale;

**Atteso che** nell'ambito dello screening di VAS sarà valutata preliminarmente per ciascun piano la presenza di possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti Natura 2000 e stabilita la necessità di attivazione della procedura di Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997;

**Atteso che** il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 del D.Lgs 152/2006 e l'eventuale procedimento di VAS dei Piani di conservazione e sviluppo devono essere conclusi prima dell'approvazione dei Piani medesimi;

**Rilevato che** il 98 per cento della superficie dei parchi e delle riserve naturali regionali oggetto di pianificazione ricadono in siti regionali della rete Natura 2000 e che in osservanza ai citati disposti normativi il rapporto ambientale previsto per la procedura di VAS di cui all'articolo 13 del D.L.gs. 152/2006 va integrato con gli elementi di cui all'allegato G del DPR n. 357/97 e, successivamente, sottoposto al parere del competente ufficio per l'assoggettamento alle procedure in materia di valutazione ambientale strategica;

**Vista** la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 e assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

**Atteso che** gli enti gestori dei parchi stanno redigendo altresì i Piani di gestione per i territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno dei parchi e delle riserve di cui sono organi gestori e che tali Piani di gestione sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2000;

**Vista** la propria deliberazione 1 febbraio 2012, n. 138, che ha delineato il procedimento di verifica di assogettabilità a VAS dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 elaborati dall'Amministrazione regionale e approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2000;

**Ritenuto che** le previsioni della deliberazione della Giunta regionale 138/2012 per i Piani di gestione dei siti Natura 2000 elaborati dall'Amministrazione regionale possono essere estese anche ai Piani di gestione elaborati dagli enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali;

**Visto** l'articolo 68 della deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 24 settembre 2010 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli Enti regionali) ai sensi del quale il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.R. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali,  
La Giunta regionale all'unanimità,

#### **delibera**

**1.** Per le motivazioni indicate in premessa, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006, concernente verifica di assogettabilità a VAS i Piani di Conservazione e sviluppo di parchi e riserve naturali regionali che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non inclusi negli allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 o che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che costituiscono modifiche minori al piano;

**2.** Ai sensi dell'articolo 5 lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006, in riferimento ai PCS di parchi e riserve naturali regionali sono individuati i seguenti soggetti:

a) autorità competente:

- la Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, per i PCS con ambito di applicazione che interessi il territorio di più comuni;

- la Giunta comunale, per i PCS o loro varianti con ambito di applicazione che interessi il territorio di un solo comune:

b) autorità procedente: Ente o organo gestore del parco o della Riserva naturale regionale;

c) soggetto proponente: Ente o Organo gestore del parco o della riserva naturale regionale;

d) soggetti competenti in materia ambientale:

- Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio gestione forestale e produzione legnosa ;
  - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio valutazione impatto ambientale qualora l'autorità competente sia la Giunta comunale, Servizio gestione risorse idriche;
  - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA;
  - Province competenti per territorio.
- 3.** Il rapporto preliminare ambientale potrà individuare ulteriori soggetti competenti in materia ambientale.
  - 4.** L'ente o l'organo gestore dell'area protetta trasmette al Servizio valutazione impatto ambientale e al Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità il rapporto preliminare ambientale concernente il Piano di conservazione e sviluppo che interessa il territorio di più comuni. Contestualmente a tale trasmissione l'organo gestore propone eventuali altri soggetti competenti in materia ambientale al Servizio valutazione impatto ambientale che darà avvio alle consultazioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006.
  - 5.** Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 del D.Lgs 152/2006, e l'eventuale procedimento di VAS, dei Piani di conservazione e sviluppo devono essere conclusi prima dell'approvazione del Piani medesimi.
  - 6.** Ai Piani di gestione di siti Natura 2000 redatti da organi gestori si applicano le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 138/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE